

ORIGINALE



COPIA

**COMUNE DI SANTA ELISABETTA**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

	<b>OGGETTO</b>
N 4 Del Registro Data 15/02/2018	Regolamento e programmazione comunale concernente il commercio su aree pubbliche e dei mercati dei contadini." ai sensi ,delle i.r. n. 18/95 e n. 02/96, decreto legislativo n. 59/2010 e decreto assessoriale delle attività produttive n. 3545/1.s del 12/12/2016

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 19.30 e seguenti, nell'Aula consiliare della Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
GAZIANO LIBORIO	X		FRAGAPANE ERIKA		X
IACONO GIOVANNA	X		FRAGAPANE GIOVANNI	X	
SICURELLO MARIA AURORA	X		RIZZO RAIMONDO		X
MILIOTO GIROLAMO	X		SACCO FRANCESCA		X
MILITELLO EMILIO	X		CATALANO MARIA ROSARIA		X
GRECO CALOGERO	X		RIZZO ELEONORA		X
			NUMERO PRES/ASS	7	5

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza **l'Avv.to Liborio Gaziano**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 il Segretario del Comune **Dott.ssa Roberta Marotta**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, IL Sindaco Arch. Domenico Gueli , il Vice Sindaco Iacono Giovanna e gli Assessori Di Trapani Gaetano e Parrino Maria Sandra.

Si da atto che sono presenti in aula e il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Salvatore Alesci e il Responsabile dell'Area Affari Generali e personale Sig. Salvatore Albanese.

Si passa alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G. concernente l'oggetto.

Il Presidente da atto del parere favorevole reso dal revisore dei conti  
Relaziona sulla proposta in trattazione il Responsabile dell'Area Affari Generale e Personale  
Sig. Salvatore Albanese che pone in rilievo la normativa europea del punto e le refluenze del sistema  
nazionale e regionale.

Fa presente che è stato redatto su indirizzo dell'Amministrazione,  
Richiama il D.Lgs n.59/2010 che ha recepito la normativa europea.

Precisa lo scopo del regolamento che è quello di garantire il monitoraggio dell'attività mercatale. Pone  
in evidenza il criterio del sorteggio per l'assegnazione di posti dell'area mercatale.

Fa presente che sarà costituita "ad hoc" una Commissione formata anche dai rappresentanti dei  
mercatale.

Sottolinea l'importanza della proposta ed invita i convenuti a votarla favorevolmente.

Ottenuta la parola il Consigliere **Militello Emilio** chiede se sono previste tariffe nel regolamento.

Il Responsabile degli Affari Generali precisa che con successivo atto dette tariffe saranno determinate  
dalla Giunta Comunale.

Poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, si passa alla votazione della Proposta  
predisposta dal Responsabile degli Affari Generali concernente: "Regolamento e programmazione  
comunale concernente il commercio su aree pubbliche e dei mercati dei contadini." ai sensi delle i.r.  
n. 18/95 e n. 02/96, decreto legislativo n. 59/2010 e decreto assessoriale delle attività produttive n.  
3545/1.s del 12/12/2016".

La votazione segue a scrutinio palese, per alzata di mano, dando il seguente risultato accertato e  
proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 – Favorevoli n. 7 – Contrari n.0 – Astenuti n.0

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'esito della superiore votazione;

#### DELIBERA

**Di approvare** la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile degli Affari Generali  
concernente: "Regolamento e programmazione comunale concernente il commercio su aree  
pubbliche e dei mercati dei contadini." ai sensi delle i.r. n. 18/95 e n. 02/96, decreto legislativo n.  
59/2010 e decreto assessoriale delle attività produttive n. 3545/1.s del 12/12/2016, che si allega al  
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e conseguentemente:

1. **Approvare** in ogni sua parte il Regolamento Comunale su aree pubbliche allegato alla presente  
proposta, contraddistinto sotto la lettera "A" con allegata planimetria ( Tav. 1);
2. **Abrogare** i precedenti regolamenti comunali nonché tutte le altre disposizioni emanate che  
risultino in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento;
3. **Dare atto** che per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, per quanto  
compatibili, le norme contenute in leggi e regolamenti regionali e nazionali inerenti in materia.

A questo punto, stante l'urgenza a provvedere, Il Presidente propone di dichiarare il presente atto  
immediatamente esecutivo.

La votazione segue a scrutinio palese, per alzata di mano, dando il seguente risultato accertato e  
proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 - Favorevoli n.7 – Contrari n.0 - Astenuti n.0

Per quanto sopra

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'esito della superiore votazione

#### DELIBERA

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

Indi si passa alla trattazione del successivo punto all'o.d.g.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Liborio Gaziano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Dott.ssa Giovanna Iacono)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Roberta Marotta)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile del servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;

**attesta**

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n.44 e ss. mm. ii. è stata pubblicata nel sito istituzionale [www.comunesantaelisabetta.it](http://www.comunesantaelisabetta.it), giusta legge n.69/2009, giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1 L.R. 44/91 e ss.mm.ii.) e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;

**attesta**

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n.44 e ss. mm. ii., essendo stata pubblicata nel sito istituzionale [www.comunesantaelisabetta.it](http://www.comunesantaelisabetta.it), giusta legge n.69/2009, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art.11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

**è divenuta esecutiva il giorno** 15/02/2018

avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio

Dalla Residenza Municipale, li 15/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Santa Elisabetta, li .....

Il Segretario Comunale/Il Funzionario incaricato



# COMUNE DI SANTA ELISABETTA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Settore amministrativo  
Ufficio Segreteria

Inserita nella deliberazione consiliare  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO – N. 33 DEL 07/12/2014  
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEL  
PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO IN ORDINE A:**

**"REGOLAMENTO E PROGRAMMAZIONE COMUNALE CONCERNENTE IL  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEI MERCATI DEI CONTADINI."**

ai sensi delle l.r. n. 18/95 e n. 02/96, Decreto legislativo n. 59/2010 e Decreto Assessoriale delle Attività Produttive n. 3545/1.s del 12/12/2016

Il sottoscritto Albanese Salvatore, Responsabile dell'Ufficio di Segreteria – Affari Generali, legittimato per legge, propone, l'adozione del provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le seguenti considerazioni:

**Considerato** che negli ultimi anni la competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di commercio si è vista ridurre l'ambito di operatività dalla normativa comunitaria la quale attraverso la direttiva servizi/2006/123/CE ed il conseguente atto di recepimento sul nostro territorio rappresentato dal Decreto Legislativo n. 59/2010, ha investito lo Stato centrale della analoga competenza esclusiva in materia di tutela del mercato e della concorrenza;

**Considerato** conseguentemente che tale situazione normativa rende, quindi, e fa obbligo ai Comuni di adeguarsi a tale normativa;

**Premesso:**

- che l'Assessore al ramo alle attività produttive di concerto l'Amministrazione Comunale, ha avviato un percorso di aggiornamento della disciplina normativa e regolamentare in materia di commercio;
- che ciò ha comportato la necessità di avviare studi di carattere socio-economico sulle realtà locali, ancorchè di analizzare, nel dettaglio le caratteristiche del territorio e le esigenze dei consumatori in relazione ai servizi del commercio su aree pubbliche, e da tali studi è stato opportuno procedere al regolamento comunale recependo gli orientamenti contenuti nelle legislazioni regionali e nelle normative nazionali e comunitarie in materia;

**Visto** il Decreto legislativo n. 59/2010, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e, in particolare, l'art. 70, comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

**Vista** la circolare n. 4 del 06 ottobre 2010, dell'Assessorato Regione Sicilia delle Attività Produttive - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, con la quale sono state emanate le "Prime direttive operative in materia di attività commerciali";

**Visto** il Decreto Assessoriale n. 3545/1.s del 12/12/2016 con il quale si prende atto dell'Intesa del 5 luglio 2012 sancita dalla Conferenza Unificata, del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in data 24/01/2013 atto n. 13/009/CR11/C11 e del Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data in data 03/08/2013 atto n. 16/94CR08/C11 ;

**Rilevato** che ai sensi dell 'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131 riguardante i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, (Rep, Atti n. 83/CU). (13A02853) - con la CONFERENZA UNIFICATA del 05 luglio 2012 è stata sancita l'intesa per i criteri e le procedure da seguire per l'assegnazione dei posteggi relativi al commercio su aree pubbliche;

**Vista** la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, con la quale è stato approvato il "Documento Unitario delle Regioni Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del Decreto Legislativo 59/2010, in materia di aree pubbliche", atto n. 13/009/CR11/C11;

**Vista** la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 03/08/2013, con la quale è stato approvato il" Documento Unitario delle Regioni Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art .. 70, comma 5 del Decreto Legislativo 59/2010, in materia di aree pubbliche", atto n. 16/94CR08/C11;

**Vista** la L.R. 01/03/1995 n. 18 norme riguardanti il commercio su aree pubbliche;

**Vista** la L.R. 08/01/1996, n 2, disposizioni interpretative e modifiche della L.R. 01/03/1995, n 18, norme riguardanti il commercio su aree pubbliche e disposizioni varie in materia agricola;

**Visto** l'art. 28, commi 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98 con il quale ha demandato alle regioni l'incombenza di emanare norme relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, ai criteri e alle procedure di rilascio, la revoca e la sospensione nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione per atto tra vivi o per causa di morte, i criteri per l'assegnazione dei posteggi, nonché i criteri generali ai quali i comuni si devono ottenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologia diversa ed anche per l'istituzione di mercati a merceologia esclusiva oltre che alle caratteristiche tipologiche delle fiere la modalità di partecipazione alla medesima;

**Vista** la L.R 22/12/1999 N 28 che ha riformato la disciplina del commercio nel territorio della Regione Siciliana;

**Vista** la Circolare Assessoriale del 7 aprile 2000, n. 3;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010;

**Considerato** che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 ha introdotto la possibilità di istituire su area pubblica o in locali aperti al pubblico appositi mercati di vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli;

**Visto** il D. Lgs. N. 228 del 18/05/2001 " orientamento e modernizzazione del settore agricolo";

**Vista** la circolare esplicativa del ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010 e la Circolare Assessoriale delle Attività Produttive n. 4 del 06.10.2010;

**Valutato** che, alla luce delle normative sopra richiamate, si rende utile e necessario procedere all'approvazione di un Regolamento comunale su aree pubbliche, allegato alla presente proposta, contraddistinto sotto la lettera "A";

**Considerato** che le recenti riforme hanno imposto una lettura del complesso normativo di competenza del commercio aree pubbliche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

**Attesa** la necessità di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio Area Pubbliche, predisposto in ottemperanza delle disposizioni di cui alle leggi succitate.

**Vista** la relazione tecnica e le planimetrie redatte dell'Ufficio Tecnico che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta;

**Visti:**

- l' OREE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- la l.r. 15/03/63, n. 16 e s.m.i.;
- la legge 08/06/90, n. 142 come recepita con l.r. 48/91;
- la L.R. 23/12/2000, n.30 recante: "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali ";

**PROPONE**

Per le causali in narrativa esposte e che qui s'intendono integralmente riportate:

1. **Approvare** in ogni sua parte il Regolamento Comunale su aree pubbliche allegato alla presente proposta, contraddistinto sotto la lettera "A" con allegata planimetria ( Tav. 1 );
2. **Abrogare** i precedenti regolamenti comunali nonché tutte le altre disposizioni emanate che risultino in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento;
3. **Dare atto** che per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute in leggi e regolamenti regionali e nazionali inerenti in materia.



IL PROPONENTE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Salvatore Albanese )

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Dott. Salvatore Alesci )



# COMUNE DI SANTA ELISABETTA

(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

AG

## ORGANO DI REVISIONE

### Verbale n.24/2017 del 15/12/2017

In data odierna la sottoscritta Dott.ssa Fontana Margherita Revisore unico dei Conti del Comune di Santa Elisabetta, nominata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 30/12/2016, esprime

**Parere su proposta di deliberazione n. 33 del 07.12.2017 per il Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione regolamento e programmazione comunale concernente il commercio su aree pubbliche e dei mercati dei contadini".**

Esaminata la proposta di deliberazione n. 33 del 07.12.2017 per il Consiglio Comunale "Approvazione regolamento e programmazione comunale concernente il commercio su aree pubbliche e dei mercati dei contadini", predisposta e presentata, dal Responsabile del Servizio affari generali Albanese Salvatore per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

- Visto l'art. 239 comma 1 lett. b del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 07.12.2017, rispettivamente dal responsabile dei servizio affari generali e dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso

PRENDE ATTO

dei contenuti della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: **"Approvazione regolamento e programmazione comunale concernente il commercio su aree pubbliche e dei mercati dei contadini"**.

ed esprime parere favorevole.

L.C.S.


Il Revisori unico dei Conti

*Dott.ssa Margherita Fontana*

COMUNE DI S. ELISABETTA  
Prov. di Agrigento

POSTA IN ARRIVO


Prot. N. 8302  
Data 18-12-17



**COMUNE DI SANTA ELISABETTA**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**REGOLAMENTO E PROGRAMMAZIONE  
COMUNALE CONCERNENTE IL COMMERCIO SU  
AREE PUBBLICHE E DEI MERCATI DEI  
CONTADINI.**





## COMUNE DI SANTA ELISABETTA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Settore commercio- artigianato**

### *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEI MERCATI DEL CONTADINO.*

#### *TITOLO I*

*Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche*

- Art.1 Ambito di applicazione e finalità
- Art.2 Oggetto del regolamento
- Art.3 Definizioni
- Art.4 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art.5 Rilascio dell'autorizzazione
- Art.6 Procedure e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione
- Art.7 Esame delle domande
- Art.8 Decadenza, sospensione e revoca dell 'autorizzazione
- Art.9 Orario di vendita
- Art. 10 Requisiti igienico - sanitari
- Art. 11 Subingresso
- Art.12 Produttori agricoli
- Art. 13 Tariffe
- Art.14 Obblighi dell'operatore commerciale

#### *TITOLO II*

*Disposizioni relative alle forme di mercato*

- Art.15 Definizione
- Art.16 Mercato giornaliero tipologia "A"
- Art. 17 Mercato settimanale tipologia "B"
- Art. 18 Planimetrie
- Art. 19 Negozi mobili e banchi temporanei
- Art. 20 Concessioni dei posti fissi
- Art. 21 Commissione di mercato
- Art. 22 Funzionamento della Commissione di mercato
- Art. 23 Adempimenti in ordine alla concessione del posteggi
- Art. 24 Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi
- Art.25 Circolazione

### TITOLO III

#### *Disposizioni relative ai mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli*

- Art.26 Oggetto
- Art.27 Gestione dei mercati
- Art.28 Localizzazione delle aree mercatali
- Art.29 Specializzazioni merceologiche
- Art. 30 Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 31 Modalità di partecipazione
- Art. 32 Assegnazione dei posteggi
- Art. 33 Prezzi di vendita
- Art. 34 Obblighi per gli operatori
- Art. 35 Sanzioni

### TITOLO IV

#### *Disposizioni relative Commercio su aree pubbliche in forma itinerante*

- Art.36 Svolgimento dell'attività
- Art.37 Limitazioni e divieti
- Art.38 Rilascio autorizzazione
- Art.39 Divieto di svolgere attività d commercio in forma itinerante.

### TITOLO V

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- Art.40 Autorizzazioni stagionali e temporanee
- Art. 41 Fiere e sagre
- Art. 42 Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere e/o sagre
- Art. 43 Sanzioni .
- Art. 44 Soggetti del procedimento sanzionatorio
- Art. 45 Attività di controllo e di vigilanza
- Art. 46 Disposizioni transitorie
- Art. 47 Norme di rinvio e finali
- Art. 48 Entrata in vigore

settimana o del mese per l'offerta anche integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Per "mercati" si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio su aree pubbliche.

Per "aree pubbliche" si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico o ancorché privata.

Per "mercato contadino" l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta anche integrata di merci al dettaglio provenienti dalle aziende agricole comunali.

Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

Per "registro" si intende il registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, limitatamente alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" si intende l'afflusso anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Per "fiere - mercato o sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Per "numero di presenze" in una fiera o mercato si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per "settore merceologico" quelli individuati all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e così definiti:

- Settore alimentare
- Settore non alimentare.

Per "negozi mobile" o auto market il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.

Per "banco mobile" o temporaneo, le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale.

Per "SUAP" si intende l'ufficio comunale dello sportello unico attività produttive.

#### **ART. 4**

#### **Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche.**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per un periodo pluriennale specificatamente
1. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale non inferiore a nove anni, né superiore ai dodici anni, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero tipologia A);
  2. su aree date in concessione per un periodo di tempo non inferiore a nove anni, né superiore ai dodici anni, per essere utilizzate per non più di due giorni della settimana (mercato settimanale tipologia B);
- b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive.

Ai possessori dell'autorizzazione di tipologia "C" rilasciata da altri comuni è consentito esercitare l'attività di vendita in questo Comune, previo rilascio di apposita "Autorizzazione" rilasciata dal Dirigente del SUAP. L'"Autorizzazione" costituisce un atto dovuto e può essere negato solo per motivi di viabilità, di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche ai produttori agricoli così definiti ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e secondo le disposizioni contenute nel DLgs. 18/05/2001, n. 228, art.4.

#### **ART. 5**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alle tipologie "A" e "B" è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza altro il più possibile simile.

Fermo restando il possesso dei requisiti morali per tutti i settori e dei requisiti professionali o iscrizione al REC per il settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui vi sia disponibilità di posteggio.

Nessun concessionario può utilizzare più di uno posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale è sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente.

#### **ART. 6**

##### **Procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**

La domanda in carta legale per il rilascio dell'autorizzazione va inviata al SUAP esclusivamente tramite pec o raccomandata con avviso di ritorno, ove previsto dalla legge, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art. 3, legge 127/97, recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" e "B" e della relativa concessione di posteggio va inviata a seguito di bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze, nonché i termini di presentazione delle domande stesse.

Nella domanda, il cui modello sarà disponibile presso l'Ufficio Commercio o sul sito internet del Comune- sezione MODULISTICA SUAP - il richiedente deve dichiarare:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e/o partita IVA ed eventuale recapito telefonico, e se trattasi di società denominazione o ragione sociale e sede sociale;
- il possesso del requisito professionale previsti dal titolo II, art.71 , comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (per l'esercizio dell'attività relativa al settore alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività.
- di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato; (per le tipologie di posteggio "A" e "B")
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal titolo II, articolo 71 comma 1,2,3,4,5 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59;
- indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A e B

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita, sólo nei casi di vendita di prodotti alimentari e /o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- attestazione di regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali .

Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia subordinato all'acquisizione di altra autorizzazione e/o altro titolo, occorre esibire copia autenticata, o dichiarazione resa in conformità alle vigenti norme in materia.

#### **ART.7**

##### **Esame delle domande**

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale delle Attività produttive n. 3545/1/s del 12/12/2016 con il quale si prende atto dell'intesa del 5 luglio 2012 sancita dalla Conferenza Unificata, del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in data 24/01/2013 atto n. 13/009/CR11/C11 e del Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 03/08/2013 atto n. 16/94CR08/C11.

Per l'assegnazione dei posteggi, nel caso di pluralità di domande, nel definire l'ordine di priorità si terrà conto della maggior professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione e della documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

Si intende per professionalità l'anzianità d'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso tale termine, in caso di silenzio dell'amministrazione comunale, la domanda si intende accolta se si riferisce all'attività in forma itinerante (tipologia "C") o alle tipologie "A" e "B" nel caso vi sia disponibilità del posteggio.

#### **ART. 8**

##### **Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione**

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Autorità Comunale Competente.

Costituisce decadenza della concessione del posteggio oltre che contestualmente la revoca il mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente superiore a tre mesi per l'anno solare, salvo giustificato motivo.

Costituisce motivo di revoca con perdita di autorizzazione del posteggio:

- il mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- la cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di Commercio;
- il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- il caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dal titolo II art.71 del D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010;
- nel caso in cui non si provveda, dopo il primo sollecito, al pagamento della relativa tassa/canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- nel caso in cui, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio venga revocata per motivi di pubblico interesse;

L'Ufficio accertata l'assenza, nonché il mancato utilizzo nei termini, dichiara la decadenza della concessione dandone immediata comunicazione all'interessato;

## **ART. 9**

### **Orario di vendita**

L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è disciplinato con provvedimento del Sindaco che in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività pone limitazioni temporali che rispondono ad esigenze di igiene pubblica, sostenibilità ambientali e sociali di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio e nel caso di attività di vendita a dettaglio di alimenti e bevande di controllo sul consumo degli alcolici.

Le ordinanze emesse per il commercio su aree private sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche.

Nei mercati l'orario di vendita e la sospensione sarà stabilita con apposita ordinanza, che prevederà l'inizio e la fascia oraria, che sarà uguale per tutti gli operatori indipendentemente dei prodotti trattati, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L. R. 18/95

## **ART.10**

### **Requisiti igienico sanitari**

L'attività del commercio su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.

L'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 fissa i requisiti delle aree pubbliche nelle quali si effettuano le vendite di prodotti alimentari, dei posteggi, dei negozi mobili, dei banchi temporanei e delle costruzioni stabili.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli alimenti da contaminazioni esterne e la loro conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

Il commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, esercitato in forma itinerante, è vietato, ad eccezione dei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

## **ART 11**

### **Subingresso**

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della gestione per atto tra vivi o causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione.

A norma dell'art. 2556 c. c. i contratti di trasferimento di proprietà o di godimento dell'azienda commerciale devono essere provati per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni dell'azienda.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente ( presenza abituale in una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni assieme ai beni che formano quel ramo di attività dell'azienda. Il posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa, e quindi unitamente all'autorizzazione commerciale.

#### **ART. 12**

##### **Produttori agricoli**

All'interno dell'area mercatale viene riservato ai produttori agricoli il 10 % del numero complessivo dei posteggi.

I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 inviano comunicazione al responsabile del SUAP ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228.

La comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ed indicare i prodotti provenienti in misura prevalente dai fondi da loro condotti che intendono porre in vendita. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi può essere estesa all'intero anno, oppure limitata a determinati periodi dell'anno.

#### **ART. 13**

##### **Tariffe**

La concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere comporta il pagamento del canone di occupazione spazi e aree.

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle determinate e riscosse nei modi previsti dal regolamento comunale vigente per la tassa/canone per l'occupazione del suolo pubblico e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune.

Il concessionario del posteggio, prima del ritiro dell'autorizzazione, dovrà provvedere al pagamento degli oneri previsti in relazione all'ampiezza del posteggio e all'ubicazione dell'area.

Il mancato pagamento della concessione comporta la decadenza dal posteggio e contestualmente la revoca del relativo titolo autorizzatorio.

#### **ART. 14**

##### **Obblighi dell'operatore commerciale.**

L'operatore commerciale ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza i seguenti documenti in originale:

- l'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- l'atto di concessione del posteggio ( per le tipologie "A" e "B");
- i documenti di identità del titolare
- la ricevuta di pagamento della tassa/canone per l'occupazione del suolo pubblico

L'operatore commerciale titolare della concessione del posteggio ha l'obbligo:

- di occupare solamente l'area data in concessione, senza invadere gli spazi comuni;
- di esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- di non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- di non turbare l'ordine e il regolare svolgimento del mercato o della fiera;
- di non cedere, a qualsiasi titolo, sia parzialmente che totalmente la concessione ad altri ,tranne che la cessione avvenga nelle modalità di legge;

- di tenere le bilance bene in vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
- di indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- di non gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere;
- di mantenere pulito i banchi di vendita, le attrezzature e l'area adiacente al posto di vendita;

I venditori di dischi o musicassette, per lo svolgimento della loro attività devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né l'utente, limitandosi ad osservare le disposizioni vigenti in materia.

I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio complessivo rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni relative alle forme di mercato**

#### **ART. 15**

##### **Definizione**

Si definisce mercato di tipo A il commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana.

Mentre si definisce mercato di tipo B il commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo fino a due giorni a settimana.

#### **Art 16**

##### **Mercato giornaliero tipologia "A"**

Non esistendo in atto nel territorio comunale di Santa Elisabetta un mercato di tipo "A" il Consiglio Comunale, potrà determinare l'attivazione qualora ne esistano i presupposti, ferma restando l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia del presente regolamento.

I provvedimenti istitutivi dei singoli mercati adottati dal Consiglio Comunale, secondo i criteri di programmazione, dovranno individuare l'esatta ubicazione, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e riportarli in planimetrie allegate.

#### **Art. 17**

##### **Mercati settimanali tipologia "B"**

Allo stato attuale nel territorio comunale è operante un' area mercatale istituita con atto consiliare ( n. 23 del 25/09/1977) e succ. provvedimento sindacale ( n. 132 del 27/10/1995) a cadenza settimanale, nella giornata settimanale di sabato mattina, nell'area della Piazza Giovanni XXII°, via Nazionale e Via Municipio

Le aree pubbliche destinate all'esercizio del mercato settimanale, sono determinate complessivamente nel numero di 48, da suddividere nei seguenti settori:

- a) Settore alimentare - I° Raggruppamento di cui alla L. R. n° 28/99; -posteggi n. 15
- b) Settore non alimentare - II° Raggruppamento - posteggi n. 28
- c) Area riservata ai produttori agricoli (non meno del 10% del totale ) ai sensi del Decreto L.vo 18 maggio 2001, n. 228 - posteggi n 5



La superficie complessiva dell'area destinata all'esercizio dell'attività è ripartita in singoli posteggi. L'area del mercato ed i posteggi attuali risultano dalla planimetria allegata. ( tav. 1 )

Quando la giornata di mercato ricade in un giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli Operatori e dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso, mediante ordinanza.

L'orario di svolgimento di mercato è consentito per sette ore consentivi ed è fissato nel modo seguente: dalle ore 7,00 alle ore 14:00

L'ampiezza complessiva delle aree e la loro superficie sarà determinata con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale, secondo i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, con le modalità di cui al comma 3-4-5 dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 59/2010.

I provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi, il numero di quelli riservati ai produttori agricoli, come previsto dall' art.12, e tipologie merceologiche, il bando per l'assegnazione dei posteggi.

Non è ammessa l' ubicazione dei mercati in vie pubbliche senza sbocco che non consentano la via di fuga in situazioni di pericolo o di emergenza per i cittadini.

#### **Art. 18 Planimetrie**

Ciascun provvedimento dovrà aver allegato le planimetrie indicati l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva, il numero la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, a numerazione progressiva con il quale sono identificati i singoli posteggi.

Le planimetrie di ciascuno dei mercati istituiti dovranno essere tenute e costantemente aggiornate presso l'ufficio SUAP e tenuti a disposizione di chiunque volesse consultarle.

Copia è depositata presso il comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

#### **Art.19 Negozi mobili e banchi temporanei**

Il negozio mobile e i banchi temporanei utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, devono possedere i requisiti sanitari previsti dal decreto legislativo 26/05/1997 n. 155 e dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002

#### **Art 20 Concessione dei posti fissi**

L'autorizzazione, con contestuale concessione di posteggio, per esercitare le attività di cui alle tipologie " A" e "B" è soggetta a procedure di selezione pubblica.

La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni e non può essere automaticamente rinnovata ai sensi degli articoli 16 e 70 del decreto e dell'Intesa.

L'Amministrazione procede periodicamente, e almeno una volta ogni anno, alla verifica dei posti disponibili e all'indizione di apposita selezione pubblica mediante emissione di apposito avviso pubblico, adeguandosi ai criteri previsti i al decreto legislativo n.59/2010 e relative norme di attuazione.

Ottenuta la concessione l'interessato dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico entro il 31 ottobre di ogni anno.

La tassa sopradetta non è comprensiva di spese di pulizia e manutenzione ordinaria che dovranno essere curate dagli operatori stessi.

Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio, per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

Le istanze sono esaminate secondo quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 7, del presente regolamento.

Le domande hanno validità solo per la partecipazione alla relativa selezione pubblica.

Costituisce condizione di concessione del posteggio assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera dagli ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, con modalità concordate con l'Amministrazione Comunale.

## Art. 21

### Commissione di mercato

Ai sensi dell'art. 8 ter della legge L.R. n. 85/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed un quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.

I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.

Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascun operatore del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.

La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.

La commissione dura in carica due anni.

E' compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.

Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.

Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

La Commissione di mercato ha funzioni consultive ed è sentita:

- per lo spostamento di luogo o di data di svolgimento di mercati o fiere locali;
- in caso di revoca della concessione del posteggio per motivo di pubblico interesse, della L. R. 18/1995;
- per le deroghe agli orari dell'attività di vendita degli esercenti, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. R. n. 18/1995;
- per destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire gli ingombri, nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, della L.R. n. 18/1995.

## Articolo 22

### Funzionamento della Commissione di mercato

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.

Di norma la Commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.

Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di Presidente.

Le funzioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

#### Art. 23

#### Adempimenti in ordine alla concessione del posteggio

L'ufficio Commercio per ogni rilascio di autorizzazione, comunica all'Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.

L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi che avranno durata decennale e sono valide soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione.

Si precisa che le concessioni di posteggi, le concessioni stagionali, temporanee, sagre, fiere, mercati straordinari, e quant'altro che abbia carattere di temporaneità, sono rilasciate dal Settore Commercio.

#### Art. 24

#### Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione è prioritariamente assegnato, dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato ed entro le ore 8,00, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione, per l'esercizio delle attività di cui alla L. R. n. 18. Art. 1. comma 2. lettera c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercati di cui trattasi.

L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione."

Alla spunta effettuata dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato possono partecipare gli operatori precari che siano presenti in quel momento presso il mercato. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti del settore non alimentare, senza che tale assegnazione comporti in alcun caso modifica della tipologia del posteggio stesso.

Si definisce " Spunta " l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo avere verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- Estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato ( che deve essere allegato in copia );
- Data inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. ( ex registro ditte );

Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale. La mancata esibizione dell'autorizzazione originale comporta l'esclusione dalla spunta.

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento di mercato, anche ai settori alimentari e non alimentari, qualora questi ultimi, in fase di sorteggio, risultino tutti occupati. Per la partecipazione alla spunta per i produttori agricoli precari si applicano le norme previste nel presente articolo.

**ART.25**  
**Circolazione**

Durante lo svolgimento dei mercati è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza ( vigili del fuoco, ambulanze, ..... ) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONE RELATIVE AI MERCATI PER LA VENDITA**  
**DIRETTA DI PRODOTTI**  
**AGRICOLI.**

**ART.26**  
**Obiettivi**

Le presenti norme disciplinano il funzionamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, dei prodotti agro-alimentari ricavati dalle proprie aziende ricadenti nel territorio del comune di Santa Elisabetta.

Si definisce imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs n. 228/01, chi iscritto al registro imprese di cui all'art.8 della L. 580/93 esercita in forma singola o associata una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D. Lgs n. 228/2001, dall' art. 1 comma 1065 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dal Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali del 20/11/2007, dall' art. 83 della L.R. n. 11 del 12/05/2010, dal D. A. n. 8 del 14/02/2014, dal presente regolamento e da ogni altra norma statale, regionale, comunale vigente in materia.

Inoltre è disciplinato dai regolamenti, dalle leggi nazionali, regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblica, urbanistica, polizia stradale, ogni altra norma a cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

**ART.27**  
**Gestione dei mercati**

I mercati di cui al presente regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune, oppure affidati in gestione ad Associazioni di categoria di produttori agricoli, o loro consorzi, tramite convenzione.

La Giunta Municipale potrà apportare modificazione al contenuto della convenzione, nel rispetto del presente regolamento e procedere all'eventuale revoca.

Nella convenzione di cui al comma 1 devono essere stabilite:

- a) le modalità di assegnazione degli spazi agli operatori, nel rispetto delle norme dei successivi artt. 27 e 28, con obbligo di riservare parità di condizioni a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti, con divieto di discriminare gli imprenditori soci dell'associazione o consorzio eventuale gestore dei mercati, da quelli non soci;
- b) l'obbligo da parte del soggetto gestore di:
  - chiedere al Comune il rilascio della necessaria concessione di suolo pubblico da destinare alle attività mercatali;
  - corrispondere il relativo canone di occupazione;

- trasmettere al Comune, prima dell'avvio dei mercati ed ad ogni variazione, l'elenco delle ditte assegnatarie di posteggio;
  - vigilare sul rispetto delle norme che regolano i mercati da parte degli operatori assegnatari;
  - segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti;
- c) la durata
- d) la possibilità di revoca della stessa nel caso di gestione dei mercati non conforme agli obblighi e finalità contenute nella medesima e alle norme del presente regolamento.

#### **ART. 28**

##### **Localizzazione delle aree mercati**

Con provvedimento del Consiglio Comunale sarà istituito il mercato denominato ..... [ nome del mercato]

Il provvedimento dovrà individuare l'ubicazione, la frequenza e il giorno di svolgimento, il numero dei posteggi, il bando di assegnazione la tabella dei prodotti.

Il numero e le dimensioni dei posteggi di ogni singolo mercato sono quelli indicate nelle planimetrie approvate dal Consiglio comunale.

Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio SUAP, sentita la Giunta municipale, modifiche temporanee alle norme del presente regolamento relativamente alla data, alla durata, alla localizzazione dei mercati, al numero e dimensioni dei posteggi o a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensione dei mercato.

Modifiche od integrazioni al presente regolamento riguarda le modalità operative ed organizzative dei mercati, le caratteristiche strutturali, nonché la distribuzione dei posteggi potranno essere stabilite con successivi provvedimenti del Consiglio comunale.

#### **ART. 29**

##### **Specializzazioni merceologiche**

Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, fatto salvo il principio di prevalenza di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs n. 228/200 la condizione che i prodotti non aziendali provengano, esclusa ogni intermediazione commerciale, esclusivamente da altre aziende agricole singole o associate, aventi sede nel territorio regionale.

I prodotti devono provenire preferibilmente da coltivazioni o allevamenti del Comune di Santa Elisabetta, tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP- IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli anche trasformati nel rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare sia per i singoli prodotti che per le caratteristiche dei banchi temporanei; per quest'ultime vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute nonché le prescrizioni particolari dell'art. 6 della medesima.

Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina di igiene degli alimenti, etichettati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

I prodotti posti in vendita devono essere connessi con l'ambito produttivo territoriale, essere tipici del territorio ed essere stagionali, se si tratta di prodotti freschi, mentre se si tratta di prodotti trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione devono essere finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare con apposita documentazione fiscale e sanitaria l'origine aziendale della materia prima.

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sono ammesse:

- a) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio comunale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati agricoli esistenti;
- c) la vendita dei prodotti di settore non alimentare tipici dell'artigianato locale ed attinenti alla lavorazione della terra ed alle tradizioni contadine.

Nell'organizzazione dei mercati si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.

#### **ART. 30**

##### **Soggetti ammessi alla vendita**

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'art.8 della L. n.580/93 e i coltivatori diretti soggetti a regime di esonero speciale.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs n. 228/2001.

L'impresa agricola deve essere ubicata nell'ambito territoriale della Regione Sicilia con priorità per le aziende del Comune di Santa Elisabetta.

#### **ART. 31**

##### **Modalità di partecipazione**

I soggetti interessati a porre in vendita i propri prodotti devono presentare domanda scritta al Comune su apposito modulo predisposto dall'Ufficio SUAP nel caso di gestione del Comune, oppure, nel caso di affidamento in gestione direttamente all'associazione o consorzio gestore.

Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre a indicare le generalità complete, codice fiscale, ubicazione del fondo deve allegare:

- 1) copia documento d'identità;
- 2) scheda descrittiva dell'azienda
- 3) eventuali certificazioni in possesso (uso di marchi DOP / DOC prodotto biologico).
- 4) Indirizzo pec

Deve dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione non veritiera e uso di atti falsi.:

- a) di essere iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/93 come produttore agricolo o di essere coltivatore diretto;
- b) di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del d. lgs. n. 228/2001;
- c) quali prodotti intende porre in vendita anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi e la stima delle quantità che potrà porre in vendita;
- d) il periodo temporale (stagionale o annuale) in cui l'azienda è disponibile a partecipare;
- e) che l'ubicazione del fondo si trova nel territorio identificato dal presente regolamento;
- f) di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi;
- g) di accettare eventuali ispezioni in azienda da parte del Comune, successive e finalizzate a confermare la conformità o la non conformità al presente regolamento;
- h) di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni del presente regolamento.

Alla richiesta va allegata copia o ricevuta dell'avvenuta comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 al Comune.

## ART.32

### Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione del posteggio avverrà osservando i seguenti criteri di priorità, sulla base di parametri legati alla stagionalità dei prodotti:

- a) imprese agricole aventi la sede e il fondo dell'azienda nel territorio comunale;
- b) imprese agricole con sede nel territorio di Santa Elisabetta ma aventi il fondo nel Comune [imprese agricole con sede al di fuori del territorio di cui alla precedente lettera a), ma aventi la sede dell'azienda nel comprensorio di Santa Elisabetta];
- c) imprese agricole con sede nel Comune ma aventi il fondo dell'azienda all'interno del territorio di Santa Elisabetta [ imprese agricole con sede al di fuori del territorio di cui alle precedenti lettere a) e b), ma aventi la sede dell'azienda all'interno della provincia di Agrigento];
- d) Imprese agricole con sede e fondo nel territorio di Santa Elisabetta
- e) tipologia impresa (donna - giovane);
- l) maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 come azienda agricola e/o agenzia dell'entrate;
- 2) qualità dei prodotti e grado diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita,
- 3) sorteggio;

Qualora i mercati non siano gestiti direttamente dal Comune, una volta effettuata l'assegnazione e prima dell'avvio dei mercati e ad ogni variazione, l'associazione od ente gestore è tenuto a comunicare al SUAP, l'elenco degli operatori assegnatari, allegando le comunicazioni del D. Lgs. n. 228/2001.

## ART. 33

### Prezzi di vendita

I prodotti esposti devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello con indicazione della varietà e della provenienza.

Il prezzo praticato per i prodotti posti in vendita deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto a quello riscontrabile nelle tabelle predisposte dall'Istat.

## ART. 34

### Obblighi per gli operatori

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

E' fatto obbligo agli operatori agricoli di:

- a) utilizzare nel caso di vendita di prodotti alimentari di origine animale, fatta eccezione per le uova, il miele ed altri prodotti delle api, strutture di vendita costituite esclusivamente da negozi mobili (automarket) opportunamente attrezzati, così come definiti al punto e) dell'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002;
- b) occupare il posteggio sessanta minuti prima dell'inizio e sgomberarlo entro sessanta minuti dopo la chiusura;
- c) corrispondere il canone per l'occupazione del suolo pubblico al Comune, il costo di eventuali consumi di energia elettrica ed acqua potabile alle aziende erogatrici dei servizi ed ogni altro onere, nel caso i mercati siano gestiti direttamente da Comune; diversamente, nel caso di gestione dei mercati da parte di Associazioni di categoria o consorzi, gli importi relativi al canone di occupazione e degli altri consumi dovranno essere corrisposti, unitamente ad altri importi per eventuali spese ed oneri previsti, ad oggetto gestore, che provvederà a versarli al Comune;

- d) utilizzare, a copertura dei banchi di vendita ombrellone c/o gazebo di dimensione di m. 3X3, fatta ad eccezione per i posteggi in cui, in relazione alla tipologia di prodotto in vendita, è consentito l'utilizzo di automarket;
- e) collocare i banchi di vendita dentro il perimetro del posteggio concesso, senza possibilità di sosta per gli automezzi, fatta eccezione per gli operatori autorizzati ad utilizzare l'automarket, in relazione alla tipologia di prodotti in vendita;
- f) esporre sulla struttura di vendita un cartello delle dimensioni di circa cm 30X 20 contenente le seguenti indicazioni: denominazione dell'azienda agricola, sede, superficie del fondo agricolo e tipologia delle colture o dei generi prodotti, utilizzando il modello fac-simile predisposto dall'ufficio SUAP;
- g) non appendere merce ed insegne alle strutture di vendita, fatta eccezione per il cartello di cui alla precedente lettera f);
- h) non utilizzare apparecchi di produzione sonora per richiamare la clientela;
- i) lasciare pulito e sgombero da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico.

#### **ART.35 Sanzioni**

L'operatore agricolo viene escluso dal mercato qualora:

- a) perda uno dei requisiti elencati nelle lettere a) - h) e e) del precedente articolo 27;
- b) ponga in vendita prodotti che non siano provenienti dalla propria azienda, oppure diversi da quelli previsti nella tabella merceologica;
- c) pratici prezzi di vendita superiori a quelli previsti dal precedente articolo 29;
- d) non utilizzi per tre volte consecutive il posteggio assegnato;
- e) Nel caso di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, l'esclusione dai mercati si applica, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, in caso di accertamento della terza violazione dello stesso tipo. All'accertamento della prima e seconda violazione viene invece prevista, rispettivamente, la sospensione della partecipazione ai mercati da 3 a 6 mesi e da 6 mesi ad un anno.
- f) Soggiace alla sanzione di cui al presente comma anche il titolare dell'azienda agricola che, su richiesta degli organi accertatori comunali, non renda disponibile l'accesso ai propri fondi per un sopralluogo, in relazione ai prodotti dallo stesso posti in vendita nei mercati, entro due giorni lavorativi.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando il fatto non sia previsto come illecito da altre norme, o non sia sanzionabile ai sensi del precedente comma è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00, con le modalità previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche.

Nel caso di mercati non gestiti direttamente dal Comune, prima di procedere alla sospensione dalla partecipazione o all'esclusione di operatori dai mercati, l'associazione o ente gestore deve darne comunicazione al SUAP, che potrà chiedere chiarimenti entro il termine di 15 giorni. L'avvenuta sospensione o esclusione dovrà parimenti essere comunicata.

Nel caso di mercati non gestiti direttamente dal Comune, qualora si riscontrassero violazioni del presente regolamento da parte dell'Associazione o ente gestore, oltre che l'immediata revoca della convenzione ponendo in capo al Comune la gestione diretta dei mercati fino a successiva convenzione, non sarà possibile da parte dell'Associazione o ente gestore la partecipazione alla successiva convenzione.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**



## **ART. 36**

### **Svolgimento dell'attività**

L'attività in forma itinerante è soggetta alla disciplina dell' art. 9, comma 2 della L.R n.18/95 così come modificato dalla LR n. 28/99 dal D. Lgs n. 59/2010 e dalla L. n. 27/2012.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia "C") può essere svolto in tutto il territorio comunale, con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, poiché non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.

La sosta per la vendita è consentita a condizioni che sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale pertanto è consentita sulle aree laterali in modo da non intralciare il transito degli automezzi e dei pedoni.

L'attività deve essere svolta con automezzi idoneamente attrezzati ed in regola con le norme del codice della strada.

Per l'esercizio di prodotti alimentari l'automezzo deve avere i requisiti igienico-sanitari richiesti per legge.

L'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

## **ART. 37**

### **Limitazioni e divieti**

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, di viabilità traffico, di sostenibilità ambientale e sociale, di vivibilità del territorio, di carattere igienico sanitario o in occasioni particolari, oltre alle limitazioni previste nel presente articolo, può porre limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in determinate aree del territorio comunale.

L'attività non può esercitarsi stabilmente occupando una porzione di suolo pubblico e lo stazionamento in un determinato punto è consentito solo limitatamente al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.

La permanenza su una porzione di area pubblica oltre tre ore configura l'esercizio di attività carente di autorizzazione.

Le aree del territorio comunale nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate, cioè oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di vendita senza la presenza continuativa di clienti, saranno stabilite dall'Autorità comunale con apposito provvedimento.

Durante lo svolgimento di mercati o fiere è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 150 metri dal centro del mercato.

## **ART. 38**

### **Rilascio Autorizzazione**

Gli esercenti in possesso di autorizzazione di tipologia C rilasciata da altri comuni dell'isola o dall'Assessorato regionale alla cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca, che vogliono intraprendere l'attività anche nel territorio comunale, devono presentare istanza per la richiesta dell'Autorizzazione (ex nulla osta), così come previsto dall'art. 70 del D. Ivo n.59/2010 e confermato al punto 15 della circolare n. 4 del 06/10/2010 dell'Assessorato attività produttive della Regione Siciliana.

L'apposita istanza trasmessa almeno 7 giorni prima dall'inizio dell'attività nel territorio comunale, deve indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore, il tipo di veicolo da utilizzare nonché il periodo per il quale è richiesta l'Autorizzazione.

L'Autorizzazione rilasciata dal Dirigente del SUAP avrà validità per il tempo in esso indicato dovrà inoltre contenere le eventuali limitazioni e divieti di cui al comma 1 dell'art. 36 del presente regolamento.

#### **ART. 39**

##### **Divieto di svolgere attività di commercio in forma itinerante**

Ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza stradale per la circolazione, si dispone che venga vietata la presenza dei venditori itineranti, oltre nelle aree di pregio artistico, storico, architettonico, è vietata anche:

- a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta, di fermata e sulle aree pedonali;
- b) nei parcheggi a pagamento e a disco orario;
- c) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- d) sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc. dove si rechi danno al patrimonio pubblico;
- e) in prossimità o corrispondenza di rotatorie, curve o di raccordi o incroci ad una distanza non inferiore agli 8 metri.

### **TITOLO V**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 40**

##### **Autorizzazioni stagionali e temporanee**

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici nonché di iniziative di animazione culturali, sportive, o di altre natura, tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti di volta in volta da specifici provvedimenti della Giunta Municipale, compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti.

#### **ART. 41**

##### **Fiere e sagre**

Per fiere e feste locali si intende un afflusso, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose. Per sagra si intende la promozione di prodotti tipici e la valorizzazione dei prodotti locali. La fiera e/o sagra è gestita dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno. Il SUAP provvede all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti e agli indirizzi

dell'Amministrazione comunale allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato

Il Sindaco individua con apposito provvedimento le aree dove è consentito esercitare l'attività, le modalità per lo svolgimento, gli orari e tutte le altre esigenze.

Alle fiere e sagre di cui al presente articolo, possono partecipare esercenti provenienti da tutto il territorio nazionale.

#### ART. 42

##### Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere e/o sagre

La domanda per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera e/o sagra deve essere presentata almeno 60 giorni prima. Nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 8 giorni prima del suo svolgimento.

Le aree su cui si svolgono fiere e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili essi potranno essere assegnati a qualunque operatore munito di una qualsiasi autorizzazione per il commercio.

Per la formazione della graduatoria delle fiere, valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze nella fiera e/o sagra, per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) anzianità nell'attività commercio su aree pubbliche quale risulta dal certificato del registro delle imprese;

c) a parità di titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'ufficio SUAP almeno dieci giorni prima dell'inizio della fiera e/o sagra.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera e/o sagra non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

#### ART. 43

##### Sanzioni

Le sanzioni che si applicano per la violazione alle norme contenute nel presente regolamento e alle leggi in materia di commercio su aree pubbliche sono quelle previste dall'art 20 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche e integrazioni.

Le violazioni non riportate nel presente regolamento o in atti comunali che individuino gli illeciti amministrativi e non indicano alcuna sanzione pecuniaria, in applicazione a quanto previsto dall'art.7 bis del decreto legislativo 18/08/200 n. 267, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

A norma dell'art. 16, comma 1 della Legge 689/81 è ammesso pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro il termine di 60 giorni della contestazione immediata o delle notificazione degli estremi della violazione.

Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della Legge n. 689/81.

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni presente regolamento sono svolte in via principale dal Comando di Polizia Municipale, ferma restando a competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689/81.

Per l'omesso, tardivo o infedele versamento della tassa di occupazione spazi o aree pubbliche si applica il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e il Regolamento comunale di occupazione spazi ed aree pubbliche.

L'applicazione delle procedure sanzionatorie spetta al soggetto cui per legge sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della tassa/canone per l'occupazione del suolo pubblico

#### **ART.44**

##### **Soggetti del procedimento sanzionatorio**

Le sanzioni amministrative sono applicate nei modi, nei tempi e nella misura stabilita dalla legge, dai regolamenti comunali, dalle ordinanze emesse dal Sindaco o da persone che esercitano le funzioni dirigenziali, e vengono applicate con l'importo delle sanzioni pecuniarie indicate dall'atto stesso;

Fermo restando le competenze degli operatori di polizia amministrativa e giudiziaria e specificatamente del personale di polizia locale, i soggetti investiti dalla funzione amministrativa, esercitano la funzione di rilevamento e di accertamento degli illeciti riscontrabili d'ufficio e riconducibili allo svolgimento della competente attività amministrativa di natura gestionale nonché per gli atti inerenti la vigilanza sulla regolarità degli atti in materia.

L'autorità competente a ricevere il rapporto informativo è il Dirigente competente per materia, dell'Ufficio commercio o dell'ufficio tributi, ovvero nei responsabili di altri servizi che siano incaricati di altri servizi dei compiti amministrativi per procedure connesse a violazioni inerenti il commercio in aree pubbliche,

Le competenze della Polizia locale per la generalità degli atti scaturenti da comportamenti ed eventi che costituiscono illeciti amministrativi riscontrati dagli stessi operatori di polizia il soggetto titolato a ricevere rapporto ordinariamente è il Comandante il Corpo di Polizia locale.

I soggetti titolati a ricevere il rapporto informativo curano ogni atto successivo sino alla definizione dell'intero procedimento, ivi comprese le ordinanze ingiunzione o di archiviazione.

La costituzione in sede di giudizio scaturente dai procedimenti e dai provvedimenti in materia è soggetto alle apposite previsioni comunali in materia di costituzione in giudizio di primo grado e nei gradi successivi.

#### **ART 45**

##### **Attività di controllo e di vigilanza**

Le violazioni sia penali sia amministrative in materia di commercio in area pubblica sono soggette all'attività di contrasto poste in essere dalle forze di polizia e dai servizi tecnico-amministrativi con compiti di vigilanza e di polizia a mezzo di personale che abbia le qualifiche e sia investito dei compiti di polizia amministrativa e giudiziaria.

Tale attività è svolta:

- in via generale dalle forze locali e statali di polizia e, tra queste particolarmente dalla polizia municipale, nonché da parte di ogni soggetto che rivesta la qualifica di polizia giudiziaria;
- in via specifica dai soggetti che siano deputati in via istituzionale per interventi specialistici in materia settoriale di polizia amministrativa, di commercio ed annona, di igiene e sanità, veterinaria, di igiene degli alimenti, sicurezza e tutela del lavoro ed ogni altro settore che possa riguardare il commercio in area pubblica in tale senso operano i servizi specialistici e di ispezione delle

AA.SS.PP. ed ogni altra struttura ed organismo con compiti di vigilanza e di polizia settoria per materia.

- In via residuale da parte di coloro che per legge ne hanno titolo e competenza.

Sia servizi tecnico-amministrativi con compiti di vigilanza e di polizia, sia le forze di polizia a competenza generale possono richiedere la collaborazione di personale comunale competente in materia di commercio in area pubblica.

L'ufficio commercio od altri che siano investiti di attività in materia, provvede ad informare delle attività che potrebbero essere di interesse per i servizi e le forze di polizia così da seguire adeguati interventi e controlli. Gli organi di polizia nell'esercizio delle loro funzioni vigilano anche sull'osservanza delle leggi e della generale normativa in occasione di mercati e delle fiere e sul corretto esercizio dell'attività commerciale che si svolga in area pubblica.

#### **ART 46**

##### **Disposizioni transitorie**

Secondo quanto previsto dell'Intesa di cui al comma 5 dell'art. 70 d. lgvs. N. 59/2010, nonché dal Documento Unitario per l'attuazione della stessa, e per la prima attuazione (2017/2020) si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

Scadenza e proroga delle concessioni (punto 8 dell'intesa):

- a) le concessioni scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010 (8 maggio 2010) prorogate di diritto per sette anni da tale data e, quindi, fino al sette maggio 2017 e comunque entro e non oltre il 2020 in fase di prima applicazione del presente regolamento;
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell' Intesa (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al quattro luglio 2017 e comunque entro e non oltre il 2020 in fase di prima applicazione del presente regolamento;
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010 e che sono rinnovate automaticamente secondo le forme previste dall'art. 7, comma 4, del regolamento vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio e comunque entro e non oltre il 2020 in fase di prima applicazione del presente regolamento;
- d) nel caso in cui il termine di scadenza della concessione di posteggio non sia espressamente indicato nel relativo provvedimento autorizzatorio e lo stesso sia stato ritenuto rinnovato tacitamente, in base al sistema del rinnovo automatico di cui al comma 9 dell'art.8 Legge Regionale n. 18/1995 le concessioni si ritengono prorogate fino al termine del 4 luglio 2017 e comunque entro e non oltre il 2020 in fase di prima applicazione del presente regolamento.

Criteri di selezione (punto 2 dell' Intesa):

a) in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si terrà conto, tra i criteri di selezione, oltre che dell'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese, anche dell'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce, mediante attribuzione di un punteggio pari al 40% di quello complessivo per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

Il limite al numero dei posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale: si applica quanto previsto dal punto 7 dell' Intesa.

#### **ART. 47**

##### **Norme di rinvio e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 23/03/2010 n. 59, al Decreto Assessoriale delle Attività produttive n. 3545/1.s del 12/12/2016 con il quale si prende atto dell'intesa del 5 luglio 2012 sancita dalla Conferenza Unificata, del Documento Unitario delle Regioni e Provincie Autonome approvato in data 24/01/2013, atto n. 13/009/CR11/C11 e del Documento Unitario delle Regioni e delle Provincie

Autonome approvato in data 03/08/2013 atto n. 16/94CR08/C11, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e a tutte le altre disposizioni di legge in materia.

**ART. 48**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento allegato alla Programmazione entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.  
Contestualmente sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente adottati dall'Amministrazione Comunale e i relativi atti emanati incompatibili con il presente piano.

